



Nicht löschen bitte " " !!

Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen
(KAV)

Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione

(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

La legge del 17 dicembre 2004² sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. g

² Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:

- g. gli intermediari assicurativi, se la loro attività d'intermediazione si riferisce alla riassicurazione.

Art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1

¹ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 51a cpv. 4^{bis} 4^{quinq}

^{4bis} Le garanzie come pure le altre operazioni di copertura che coprono i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA e gli impegni risultanti da tali operazioni di copertura non sono presi in considerazione nella determinazione dell'eccedenza di debiti se l'operazione di copertura soddisfa per analogia le condizioni di cui al capoverso 4.

^{4ter} Il capoverso 4^{bis} si applica in particolare anche se l'impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un'altra società del gruppo o del

¹ FF ...

² RS 961.01

conglomerato domiciliata in Svizzera funge da garante per i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio.

^{4quater} La FINMA verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 4–4^{ter}. Comunica i suoi accertamenti mediante decisione esclusivamente all'impresa di assicurazione o, nel caso di gruppi e conglomerati assicurativi, all'impresa designata come interlocutrice.

^{4quinquies} Nelle procedure di cui al capoverso ^{4quater}, i creditori e i proprietari di un'impresa di assicurazione o di una società importante del gruppo o del conglomerato non possono interporre ricorso.

Art. 52b cpv. 1 lett. a

¹ Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d'insolvenza dell'impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere:

- a. il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell'impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici o a una società subentrante;

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

CONSULTAZIONE